

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1651

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro della difesa**
(FABBRI)

col **Ministro della marina mercantile**
(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1993

Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Protocollo	»	5
Traduzione non ufficiale	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - In data 7 settembre 1977 i Governi degli Stati Uniti e della Repubblica di Panama firmarono un Trattato con cui si impegnavano a mantenere la neutralità permanente del Canale di Panama e ad assicurarne il funzionamento ai fini del libero passaggio delle navi sia in tempo di pace che di guerra, con la fissazione dei principi, delle procedure e delle condizioni.

Negli anni passati i Paesi membri della Comunità economica europea si sono mantenuti in costante collegamento in sede di CPE (Cooperazione politica europea) nella determinazione di assumere un atteggiamento comune ed hanno deciso, in grande maggioranza, di soprassedere per lungo tempo all'adesione al Protocollo, tenuto conto della situazione di conflittualità esistente nella zona del Centro America.

Peraltro la ritrovata stabilità politica della zona dell'Istmo, in conseguenza della caduta del regime di Noriega, e l'evoluzione positiva dei rapporti tra gli Stati Uniti, da una parte, e la Repubblica di Panama ed i Paesi dell'OSA (Organizzazione degli Stati americani), dall'altra, hanno indotto gli Stati della Comunità economica europea a superare le riserve e le perplessità in precedenza manifestate, orientandoli verso l'adesione al Protocollo in esame, con la sola eccezione della Francia.

Dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, pertanto non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOL TO THE TREATY CONCERNING THE
PERMANENT NEUTRALITY AND OPERATION OF
THE PANAMA CANAL

Whereas the maintenance of the neutrality of the Panama Canal is important not only to the commerce and security of the United States of America and the Republic of Panama, but to the peace and security of the Western Hemisphere and to the interests of world commerce as well;

Whereas the regime of neutrality which the United States of America and the Republic of Panama have agreed to maintain will ensure permanent access to the Canal by vessels of all nations on the basis of entire equality;

Whereas the said regime of effective neutrality shall constitute the best protection for the Canal and shall ensure the absence of any hostile act against it;

The Contracting Parties to this Protocol have agreed upon the following:

ARTICLE I

The Contracting Parties hereby acknowledge the regime of permanent neutrality for the Canal established in the Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal and associate themselves with its objectives.

ARTICLE II

The Contracting Parties agree to observe and respect the regime of permanent neutrality of the Canal in time of war as in time of peace, and to ensure that vessels of their registry strictly observe the applicable rules.

ARTICLE III

This Protocol shall be open to accession by all states of the world, and shall enter into force for each State at the time of deposit of its instrument of accession with the Secretary General of the Organization of American States.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DONE at Washington, this 7th day of September, 1977, in duplicate,
in the English and Spanish languages, both texts being equally authentic.


POR LA REPUBLICA DE PANAMA:
FOR THE REPUBLIC OF PANAMA:



Jefe de Gobierno de la
República de Panamá

Chief of Government of the
Republic of Panama

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:



Presidente de los
Estados Unidos de América

President of the
United States of America

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO ANNESSO AL TRATTATO RELATIVO ALLA NEUTRALITÀ PERMANENTE, ED
AL FUNZIONAMENTO DEL CANALE DI PANAMA.

Considerando che il mantenimento della neutralità del Canale di Panama è importante non solo per il commercio e la sicurezza degli USA e della Repubblica di Panama, ma anche per la pace e la sicurezza dell'Emisfero Occidentale, e per l'interesse del commercio mondiale;

Considerando che il regime di neutralità che gli USA e la Repubblica di Panama hanno concordato di mantenere assicurerà l'accesso permanente al Canale da parte delle navi di tutte le Nazioni sulla base di completa uguaglianza;

Considerando che detto regime di effettiva neutralità costituirà la migliore protezione per il Canale ed assicurerà l'assenza di qualsiasi atto ostile contro di esso;

Le Parti Contraenti a questo Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Le Parti Contraenti riconoscono con il presente atto il regime di neutralità permanente per il Canale stabilito nel Trattato relativo alla neutralità permanente ed al funzionamento del Canale di Panama, e si associano ai suoi obiettivi.

Articolo 2.

Le Parti Contraenti concordano di osservare e rispettare il regime di neutralità permanente del Canale sia in tempo di guerra che in tempo di pace, e di assicurare che le navi immatricolate nei loro registri osservino rigorosamente le norme applicabili.

Articolo 3.

Questo Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati del mondo, ed entrerà in vigore per ogni Stato al momento del deposito del suo strumento di adesione presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

Fatto a Washington il 7 settembre 1977, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica di Panama

Per gli USA